

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,*

visti gli articoli 24<sup>novies</sup>, 64 e 64<sup>bis</sup> della Costituzione federale,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,

*decide:*

## **Sezione 1 : Disposizioni generali**

### **Art. 1            Oggetto e scopo**

<sup>1</sup> La presente legge disciplina l'esecuzione degli esami genetici umani, la conservazione e l'impiego ulteriore di campioni nonché la comunicazione e l'impiego dei dati genetici:

- a. a scopi medici;
- b. in ambito lavorativo;
- c. in ambito assicurativo;
- d. nell'ambito della responsabilità civile;
- e. a scopo d'identificazione.

<sup>2</sup> Tutela la dignità umana e la personalità e vieta esami genetici abusivi.

### **Art. 2            Non discriminazione**

La discriminazione di una persona a causa del patrimonio genetico è inammissibile.

### **Art. 3            Definizioni**

Nella presente legge s'intende per:

- a. *esame genetico*: gli esami citogenetici e genetico-molecolari nonché gli altri esami di laboratorio eseguiti allo scopo specifico di ottenere informazioni sul patrimonio genetico;
- b. *esame citogenetico*: gli esami eseguiti allo scopo di determinare il numero e la struttura dei cromosomi;
- c. *esame genetico-molecolare*: gli esami eseguiti allo scopo di determinare la struttura molecolare degli acidi nucleici (DNA e RNA) e il prodotto diretto del gene;
- d. *esame presintomatico*: gli esami genetici eseguiti allo scopo d'individuare una malattia prima della manifestazione dei sintomi;

---

<sup>1</sup> FF ...

- e. *esame prenatale*: gli esami genetici eseguiti durante la gravidanza allo scopo di ottenere dati sul patrimonio genetico dell'embrione o del feto;
- f. *indagine di massa (screening)*: gli esami genetici proposti in modo sistematico a tutta la popolazione o a un determinato gruppo di persone, senza che per le singole persone vi sia il sospetto che le caratteristiche ricercate siano presenti;
- g. *esame a scopo d'identificazione*: gli esami genetici eseguiti allo scopo di determinare l'identità di una persona, d'identificare l'autore di un reato nell'ambito di un'inchiesta penale o di risolvere una questione di discendenza;
- h. *dato genetico*: qualsiasi informazione relativa al patrimonio genetico di una persona;
- i. *campione*: ogni materiale biologico raccolto in vista di un esame genetico;
- k. *persona interessata*: la persona di cui si analizza il patrimonio genetico o della quale esistono campioni o dati genetici; trattandosi di esame prenatale, la donna incinta.

#### **Art. 4 Ammissibilità degli esami genetici**

Per ogni esame genetico e prenatale, compresa l'indagine di massa, occorre il consenso della persona interessata o, se quest'ultima è incapace di discernimento, quello del rappresentante legale. Sono fatte salve le eccezioni previste dalla presente legge.

#### **Art. 5 Protezione dei dati genetici**

I dati genetici sono protetti dal segreto professionale (art. 39 della presente legge nonché 321 e 321<sup>bis</sup> del Codice penale<sup>1</sup>) e dalle disposizioni federali e cantonali sulla protezione dei dati.

#### **Art. 6 Autorizzazione a eseguire esami genetici**

<sup>1</sup> Chi intende eseguire esami citogenetici o genetico-molecolari deve avere un'autorizzazione del competente Ufficio federale.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è rilasciata a laboratori o a medici, se è garantita:

- a. un'attività seria e conforme alla legge;
- b. un'esecuzione dell'esame conforme allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche; e
- c. il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo dell'autorizzazione per altri esami genetici, se le esigenze relative alla garanzia di qualità e all'interpretazione sono le stesse degli esami citogenetici e genetico-molecolari.

<sup>4</sup> Può escludere dall'obbligo dell'autorizzazione determinati esami genetici la cui esecuzione non pone esigenze particolari e lasciare che laboratori e medici li eseguano liberamente.

<sup>5</sup> Emanare le prescrizioni d'esecuzione relative al rilascio e alla revoca dell'autorizzazione nonché alla vigilanza.

---

<sup>1</sup> RS 311.0

**Art. 7 Test per esami genetici**

<sup>1</sup> La vendita di test genetici destinati al pubblico è vietata.

<sup>2</sup> Chi importa o intende mettere in commercio test genetici destinati a laboratori o a medici deve chiedere un'autorizzazione all'Ufficio federale competente designato dal Consiglio federale.

<sup>3</sup> Il competente Ufficio federale rilascia l'autorizzazione, previa consultazione della Commissione federale per gli esami genetici umani, se è dimostrato che il test fornisce risultati affidabili e chiaramente interpretabili.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

**Sezione 2: Esami genetici a scopi medici****Art. 8 Principio**

<sup>1</sup> Gli esami genetici possono essere eseguiti soltanto a scopo preventivo o terapeutico oppure per stabilire scelte di vita o di pianificazione familiare.

<sup>2</sup> Un esame genetico può essere eseguito su una persona incapace di discernimento soltanto se è necessario alla tutela della sua salute. A titolo eccezionale, si può procedere a un esame genetico anche quando non sia possibile accertare altrimenti una grave malattia ereditaria nella famiglia di tale persona.

**Art. 9 Esame prenatale**

Un esame prenatale non può in alcun caso avere lo scopo né di ricercare caratteristiche irrilevanti per la salute dell'embrione o del feto né di determinare il sesso per motivi diversi da quelli medici.

**Art. 10 Indagine di massa**

<sup>1</sup> Un programma d'indagine di massa deve avere l'autorizzazione del competente Ufficio federale.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è rilasciata in particolare se:

- a. è possibile una cura precoce o misure preventive;
- b. è provato che il metodo d'indagine fornisce risultati attendibili ed è idoneo ed economico; e
- c. è garantita la consulenza genetica (art. 12).

<sup>3</sup> Il competente Ufficio federale consulta previamente la Commissione federale per gli esami genetici umani e la Commissione nazionale di etica.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

**Art. 11 Ordine relativo agli esami genetici**

<sup>1</sup> Gli esami genetici a scopi medici possono essere ordinati soltanto da medici abilitati a esercitare la professione.

<sup>2</sup> Gli esami presintomatici, gli esami in vista della pianificazione familiare o gli esami prenatali possono essere ordinati soltanto da medici specialisti con adeguata formazione.

<sup>3</sup> Il medico che ordina un esame genetico provvede alla necessaria consulenza genetica della persona interessata (art. 12 e 13).

## **Art. 12            Consulenza genetica in generale**

<sup>1</sup> Ogni esame presintomatico o prenatale nonché ogni esame eseguito in vista della pianificazione familiare deve essere accompagnato, prima, durante e dopo, da una consulenza genetica non direttiva.

<sup>2</sup> La consulenza riguarda unicamente la situazione individuale e familiare della persona interessata e considera le possibili ripercussioni psicosociali dei risultati dell'esame su detta persona e sulla sua famiglia.

<sup>3</sup> La persona interessata o il suo rappresentante legale deve essere informato segnatamente su:

- a. lo scopo, il tipo e l'affidabilità dell'esame;
- b. gli eventuali rischi connessi con l'esame;
- c. la possibilità di scoprire risultati inattesi;
- d. le possibili ripercussioni fisiche e psichiche;
- e. le possibilità di rimborso dei costi dell'esame e delle misure che ne conseguono;
- f. le possibili misure di aiuto in funzione dei risultati dell'esame;
- g. l'importanza delle anomalie scoperte e le misure terapeutiche disponibili.

<sup>4</sup> In caso d'indagine di massa, la consulenza genetica deve essere adeguata alle circostanze.

## **Art. 13            Consulenza genetica nel caso di esame prenatale**

<sup>1</sup> Il partner della donna incinta partecipa alla consulenza genetica, se la donna lo consenta.

<sup>2</sup> La coppia è esplicitamente informata:

- a. sull'esistenza di consultori per esami prenatali (art. 14).
- b. prima e dopo l'esame, sul diritto della donna di decidere autonomamente (art. 15).

<sup>3</sup> Se è altamente probabile che l'esame proposto non sfoci in alcuna possibilità terapeutica, la coppia deve esserne informata esplicitamente in anticipo.

<sup>4</sup> Se si constata una grave anomalia, la coppia deve essere informata sulle possibili alternative all'aborto e sull'esistenza di associazioni per genitori di figli handicappati e di gruppi di mutua assistenza.

## **Art. 14            Consultori per esami prenatali**

<sup>1</sup> I Cantoni provvedono all'istituzione di consultori indipendenti per esami prenatali. Tali consultori fungono da intermediario con le associazioni per genitori di figli handicappati o con i gruppi di mutua assistenza.

<sup>2</sup> I Cantoni possono istituire tali consultori in comune e incorporarli ai consultori di gravidanza (legge federale del 9 ottobre 1981 sui consultori di gravidanza<sup>1</sup>).

#### **Art. 15           Diritto di decisione della persona interessata**

<sup>1</sup> Dopo essere stata informata in modo circostanziato, la persona interessata decide liberamente:

- a. se intende sottoporsi a un esame genetico o a un esame prenatale e, se del caso, a un esame complementare;
- b. se vuole prendere conoscenza dei risultati dell'esame; e
- c. delle conseguenze che intende eventualmente trarre dai risultati dell'esame.

<sup>2</sup> Il medico deve informare senza indugi la persona interessata sui risultati dell'esame, se è necessario prevenire un pericolo imminente che minaccia quest'ultima, l'embrione o il feto.

<sup>3</sup> Il consenso a un esame destinato alla pianificazione familiare, a un esame presintomatico o a un esame prenatale deve essere dato in modo esplicito.

<sup>4</sup> Se la persona interessata è incapace di discernimento la decisione spetta al rappresentante legale.

#### **Art. 16           Comunicazione di dati genetici**

<sup>1</sup> Il medico può comunicare i risultati di un esame genetico unicamente alla persona interessata o al rappresentante legale.

<sup>2</sup> Con il consenso esplicito della persona interessata o del rappresentante legale, il medico può comunicare i risultati dell'esame genetico ai familiari o al partner.

<sup>3</sup> Se la persona interessata si oppone, il medico può chiedere alla competente autorità cantonale di essere sciolto dal segreto professionale, conformemente all'articolo 321 numero 2 del Codice penale<sup>2</sup>, qualora la protezione di interessi preponderanti richieda che i familiari o il partner siano informati. L'autorità competente può sollecitare il parere della Commissione federale per gli esami genetici umani.

#### **Art. 17           Ulteriore utilizzazione del materiale biologico**

<sup>1</sup> Un campione può essere ulteriormente utilizzato soltanto per gli scopi consentiti dalla persona interessata o dal rappresentante legale.

<sup>2</sup> Con riserva della legislazione speciale sulla ricerca, un esame genetico a scopo di ricerca, effettuato su materiale biologico prelevato ad altri fini, può essere eseguito soltanto se la persona interessata o il rappresentante legale:

- a. è stato informato sui propri diritti e non si è esplicitamente opposto; e
- b. l'anonimato è garantito.

---

<sup>1</sup> RS 857.5

<sup>2</sup> RS 311.0

### **Sezione 3: Esami genetici in ambito lavorativo**

#### **Art. 18 Principio**

Al momento dell'assunzione o durante il rapporto di lavoro, il datore di lavoro o il suo medico di fiducia non possono né esigere un esame presintomatico né utilizzare dati genetici provenienti da esami presintomatici effettuati a scopi medici. Resta salvo l'articolo 19.

#### **Art. 19 Esami presintomatici per la prevenzione di malattie professionali e infortuni**

<sup>1</sup> Al momento dell'assunzione o durante il rapporto di lavoro, il medico del lavoro può ordinare un esame presintomatico se:

- a. sul posto di lavoro vi è il rischio di una malattia professionale o di gravi danni all'ambiente oppure vi sono rischi eccezionali d'incidente o per la salute di terzi;
- b. i provvedimenti sul posto di lavoro, prescritti dall'articolo 82 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni<sup>1</sup> o altre disposizioni legali, non sono sufficienti a escludere tali rischi;
- c. il posto di lavoro è sottomesso alle prescrizioni sulla prevenzione della medicina del lavoro emanate dall'INSAI o dettate da disposizioni legali;
- d. il pericolo concreto per la persona interessata o l'elevato pericolo diretto per terzi o per l'ambiente non può essere valutato altrimenti;
- e. la Commissione federale per gli esami genetici umani ha riconosciuto l'affidabilità del metodo di test per definire il rischio; e
- f. la persona interessata accetta di farsi esaminare.

<sup>2</sup> Se è in possesso di risultati di precedenti esami presintomatici, che possono avere una rilevanza con l'attività prevista, la persona interessata li deve comunicare al medico del lavoro su richiesta di quest'ultimo, purché le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a - e siano soddisfatte.

<sup>3</sup> Se, nell'ambito della sua attività di alta vigilanza giusta l'articolo 42 della legge sul lavoro<sup>2</sup>, constata violazioni della legge, la Confederazione può prendere d'ufficio i provvedimenti del caso.

#### **Art. 20 Esecuzione dell'esame**

<sup>1</sup> L'esame deve portare unicamente sull'idoneità della persona interessata a occupare il posto di lavoro previsto. È vietato ricercare altri dati genetici.

<sup>2</sup> La persona interessata ha diritto alla consulenza genetica prevista all'articolo 12.

<sup>3</sup> Al termine dell'esame i campioni vanno distrutti.

---

<sup>1</sup> RS 832.20

<sup>2</sup> RS 822.11

## **Art. 21                    Comunicazione dei risultati e assunzione dei costi**

<sup>1</sup> Il medico del lavoro trasmette il risultato dell'esame alla persona interessata. Al datore di lavoro è unicamente comunicato se la persona interessata è idonea a esercitare l'attività prevista.

<sup>2</sup> I costi dell'esame preventivo secondo i dettami della medicina del lavoro sono a carico dell'INSAI, se quest'ultimo l'ha ordinato; negli altri casi sono a carico del datore di lavoro.

## **Sezione 4:    Esami genetici in ambito assicurativo**

### **Art. 22                    Principi**

<sup>1</sup> L'istituto di assicurazione non può esigere come condizione alla stipulazione di un contratto che il proponente si sottoponga a un esame presintomatico o prenatale.

<sup>2</sup> Al momento della stipulazione del contratto, non può esigere dal proponente né la rivelazione dei risultati di precedenti esami presintomatici o prenatali oppure di esami destinati alla pianificazione familiare, né utilizzare tali risultati.

<sup>3</sup> Al proponente è vietato comunicare di sua iniziativa all'istituto di assicurazione i risultati di precedenti esami presintomatici o prenatali.

### **Art. 23                    Eccezioni**

<sup>1</sup> Il proponente può comunicare all'istituto d'assicurazione i risultati di precedenti esami presintomatici o prenatali, se intende provare di essere stato ingiustamente classificato in un gruppo con un rischio più elevato.

<sup>2</sup> Su domanda motivata delle associazioni assicurative o di un istituto di assicurazione, l'Ufficio federale competente designato dal Consiglio federale definisce, in alcuni settori assicurativi non obbligatori, gli esami presintomatici sui risultati dei quali un istituto di assicurazione può informarsi presso il proponente. Può prevedere l'obbligo di rispondere alle relative domande poste da un medico di fiducia se:

- a. la Commissione federale per gli esami genetici umani ha riconosciuto l'affidabilità dell'esame; e
- b. è provato il valore scientifico dei risultati dell'esame per il calcolo dei premi.

<sup>3</sup> Il medico di fiducia comunica all'istituto di assicurazione unicamente se il proponente deve essere classificato in un particolare gruppo a rischio.

<sup>4</sup> Il capoverso 2 non si applica né agli istituti di previdenza professionale né alle assicurazioni contratte a titolo di obbligo di versare il salario in caso di malattia o di gravidanza.

### **Art. 24                    Acquisizione di dati genetici**

<sup>1</sup> Gli istituti d'assicurazione devono chiedere l'autorizzazione per le domande che mirano ad ottenere informazioni sulle predisposizioni genetiche del proponente. Il Consiglio federale designa l'Ufficio federale competente.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale approva le domande, previa consultazione della Commissione federale per gli esami genetici umani, se sono rilevanti per l'apprezzamento del rischio da assicurare.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

## **Sezione 5: Esami genetici nell'ambito della responsabilità civile**

### **Art. 25 Principio**

<sup>1</sup> È vietato eseguire un esame presintomatico allo scopo di calcolare un danno o il risarcimento dei danni.

<sup>2</sup> Allo scopo di calcolare il danno o il risarcimento dei danni è vietato sia esigere la rivelazione dei risultati di precedenti esami presintomatici o prenatali sia utilizzare tali risultati.

### **Art. 26 Diagnosi di malattie esistenti**

Un esame genetico destinato a diagnosticare una malattia esistente allo scopo di calcolare un danno o il risarcimento dei danni può essere eseguito soltanto con il consenso esplicito della persona interessata o su ordine del giudice.

## **Sezione 6: Esami a scopo d'identificazione**

### **Art. 27 Principio**

<sup>1</sup> Nell'ambito di un esame a scopo d'identificazione non è autorizzata la ricerca di informazioni sulla salute o su altre caratteristiche personali, fatta eccezione del sesso della persona interessata.

<sup>2</sup> Il rapporto d'esame contiene soltanto i dati relativi al profilo del DNA necessari all'identificazione o relativi al sesso.

<sup>3</sup> Sono fatti salvi gli esami giusta l'articolo 28 capoverso 1, 2° periodo.

<sup>4</sup> Il campione non può essere utilizzato per altri scopi.

### **Art. 28 In sede di inchiesta penale**

<sup>1</sup> La polizia giudiziaria può ordinare un esame per identificare le tracce prelevate nell'ambito dell'indagine su un reato. Il giudice istruttore o il tribunale penale possono ordinare la ricerca di altri dati genetici, se sono necessari all'identificazione dell'autore di un reato grave.

<sup>2</sup> La polizia giudiziaria può ordinare un esame non invasivo a scopo d'identificazione su una persona in caso di grave indizio di reato.

<sup>3</sup> Un esame a scopo d'identificazione su altre persone può essere eseguito soltanto con il loro consenso esplicito o su ordine del giudice istruttore o del tribunale penale, se questo è il solo modo per accertare un fatto rilevante.

<sup>4</sup> I campioni prelevati su una persona nell'ambito di un'inchiesta penale devono essere conservati dal laboratorio. L'autorità che ha ordinato l'esame provvede che i



campioni siano distrutti quando non sono piú necessari agli scopi della procedura penale, al piú tardi quando la sentenza finale acquista forza di cosa giudicata.

<sup>5</sup> Sono fatte salve le disposizioni legali della Confederazione e dei Cantoni concernenti una banca di dati relativi ai profili di DNA.

### **Art. 29 In sede di procedura civile**

<sup>1</sup> Nell'ambito di una procedura civile le parti o terzi possono essere sottoposti a un esame a scopo d'identificazione soltanto con il consenso esplicito della persona interessata o su ordine del giudice.

<sup>2</sup> I campioni prelevati a una persona nell'ambito della procedura devono essere conservati dal laboratorio. Il giudice che ha ordinato l'esame provvede che i campioni siano distrutti al piú tardi quando la sentenza finale acquista forza di cosa giudicata.

### **Art. 30 In sede di procedura amministrativa**

<sup>1</sup> L'autorità istruttoria può, nell'ambito di un'indagine relativa a un infortunio o a un evento simile, ordinare un esame a scopo d'identificazione su una persona non identificata o su un cadavere. L'autorità amministrativa decide della conservazione dei campioni e ne stabilisce la durata.

<sup>2</sup> Qualora in una procedura amministrativa esistano dubbi fondati sull'identità della persona, il rilascio di un'autorizzazione o la concessione di una prestazione possono essere subordinati ai risultati di un esame a scopo d'identificazione, se i dubbi non possono essere fugati in altro modo. L'esame può essere eseguito soltanto con il consenso esplicito della persona interessata o del rappresentante legale.

<sup>3</sup> I campioni prelevati su una persona conformemente al capoverso 2 devono essere conservati dal laboratorio. L'autorità in questione provvede affinché i campioni siano distrutti immediatamente dopo la conclusione della procedura.

### **Art. 31 Altri casi**

<sup>1</sup> Negli altri casi, un esame a scopo d'identificazione può essere eseguito soltanto con il consenso esplicito delle persone interessate o del rappresentante legale.

<sup>2</sup> Se la persona interessata è priva dell'esercizio dei diritti civili (art. 17 Codice civile<sup>1</sup>), anche l'autorità tutoria deve dare il consenso.

<sup>3</sup> Il laboratorio che esegue l'esame deve accertarsi che le persone interessate possono far valere un interesse degno di protezione, in particolare giusta il diritto di filiazione, e che sono informate delle eventuali conseguenze psicosociali e giuridiche dei risultati dell'esame.

<sup>4</sup> Il laboratorio stesso o, su suo ordine, un medico deve prelevare i campioni dalla persona interessata.

<sup>5</sup> La persona interessata o il rappresentante legale decide sulla conservazione o sulla distruzione dei campioni.

---

<sup>1</sup> RS 210

## **Sezione 7: Commissione federale per gli esami genetici umani**

### **Art. 32 Istituzione e composizione**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce la Commissione federale per gli esami genetici umani (Commissione).

<sup>2</sup> Fanno parte della Commissione, nelle dovute proporzioni, esponenti delle discipline scientifiche interessate e delle sfere professionali.

### **Art. 33 Compiti**

La Commissione:

- a. elabora norme di qualità indispensabili per il controllo dei laboratori in vista del rilascio dell'autorizzazione e della vigilanza (art. 6);
- b. dà, su domanda dell'autorità che rilascia l'autorizzazione, il preavviso su concrete domande di autorizzazione;
- c. collabora, su mandato dell'autorità che rilascia l'autorizzazione, alle ispezioni dei laboratori;
- d. emana raccomandazioni sul modo di procedere alle indagini di massa (art. 10);
- e. su domanda delle autorità competenti, dà un preavviso in caso di richiesta d'esenzione dal segreto professionale, conformemente all'articolo 16 capoverso 3;
- f. procede all'esame di affidabilità degli esami e dei test genetici giusta gli articoli 7, 19 e 23;
- g. segue l'evoluzione scientifica e pratica nel campo degli esami genetici, elabora direttive in questo campo e segnala le lacune della legislazione;
- h. contribuisce, in collaborazione con la Commissione nazionale di etica, a far luce su questioni di ordine etico nel campo degli esami genetici;
- i. su richiesta, dà consigli a Parlamento, Consiglio federale e Cantoni.

### **Art. 34 Organizzazione**

<sup>1</sup> La Commissione esplica i suoi compiti in modo indipendente. Sul piano amministrativo fa parte del competente dipartimento federale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione e la procedura.

<sup>3</sup> La Commissione pubblica un rapporto annuale.

## **Sezione 8: Disposizioni penali**

### **Art. 35 Esami genetici senza l'autorizzazione**

<sup>1</sup> Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, esegue esami genetici senza la necessaria autorizzazione è punito con la detenzione o la multa.

<sup>2</sup> La medesima pena è irrogata a chiunque, intenzionalmente o per negligenza, esegue esami a scopo d'identificazione senza osservare le restrizioni di cui all'articolo 27.

**Art. 36            Commercio di test genetici**

<sup>1</sup> Chiunque, intenzionalmente,

- a. offre al pubblico test per esami genetici; o
- b. importa o mette in circolazione tali test senza autorizzazione,

è punito con l'arresto o con la multa.

<sup>2</sup> La pena comminata è la detenzione o la multa se l'autore ha agito per mestiere.

**Art. 37            Abusi in ambito lavorativo**

Chiunque, nell'ambito del rapporto di lavoro, in modo intenzionale e in violazione degli articoli 18 e 19:

- a. esige o tollera esami presintomatici; o
- b. esige la rivelazione di risultati di precedenti esami presintomatici eseguiti a scopi medici oppure chiede o utilizza i risultati di un tale esame nell'ambito di un esame della medicina del lavoro,

è punito con la detenzione o la multa.

**Art. 38            Abusi in ambito assicurativo**

Chiunque, nel campo assicurativo, in modo intenzionale:

- a. in violazione dell'articolo 22 capoverso 1, esige, prescrive o tollera esami presintomatici o prenatali; o
- b. in violazione dell'articolo 22 capoverso 2, esige la rivelazione di risultati di precedenti esami presintomatici effettuati a scopi medici oppure chiede o utilizza i risultati di un tale esame nell'ambito di una valutazione medica di un rischio,

è punito con la detenzione o la multa.

**Art. 39            Violazione del segreto professionale**

<sup>1</sup> I collaboratori dei laboratori, salvo i medici, che intenzionalmente rivelano un segreto di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito di un esame genetico, sono puniti, su querela di parte, con la detenzione o la multa. La violazione del segreto professionale è punibile anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

<sup>2</sup> La rivelazione non è punibile se è avvenuta con il consenso dell'interessato o in base a un'autorizzazione scritta rilasciata dall'autorità competente secondo il diritto cantonale.

<sup>3</sup> Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale in merito all'obbligo di testimoniare o d'informare le autorità.

**Art. 40            Autorità competenti**

Il perseguimento e il giudizio di reati giusta la presente legge sono di competenza dei Cantoni.

## **Sezione 9: Disposizioni transitorie**

### **Art. 41 Autorizzazioni**

<sup>1</sup> Chi ha bisogno di un'autorizzazione giusta gli articoli 6 e 7 capoverso 2, deve presentare la domanda al competente Ufficio federale entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

<sup>2</sup> Chi non presenta la domanda entro il termine utile deve interrompere l'attività.

### **Art. 42 Indagini di massa**

<sup>1</sup> I programmi delle indagini di massa in corso devono essere annunciati all'Ufficio federale competente designato dal Consiglio federale, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

<sup>2</sup> Il competente Ufficio federale verifica se i programmi d'indagine di massa soddisfano le condizioni fissate nella presente legge e prende le necessarie misure.

## **Sezione 10: Referendum ed entrata in vigore**

### **Art. 43**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore.